



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Global MED LLC in data 16.10.2014, e acquisita al protocollo DVA-2014-0034299 del 22.10.2014, relativa all'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed una eventualmente 3D, nell'area del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 90 F.R-GM" ubicato nel Mar Ionio Settentrionale di fronte alla punta meridionale della penisola salentina;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 16.10.2014 su "*Corriere della Sera*" e "*La Gazzetta del Mezzogiorno*";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA del 16.10.2014, nonché le integrazioni fornite dalla Società proponente in data 13.07.2015 a seguito della richiesta di cui alla nota DVA-2015-0009009 del 02.04.2015;

PRESO ATTO che la Società ha dato comunicazione del deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione con annunci pubblicati in data 05.08.2015 su "*Corriere della Sera*", "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" e "*Gazzetta del Sud*";

VISTO l'art. 6 comma 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la nota n. 0001426 del 19.01.2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha rappresentato che area dell'istanza del permesso di ricerca "d90 FR-GM" non interferisce con la fascia di 12 miglia ovvero con le aree interdette, ai sensi della normativa sopra richiamata, alle attività oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il progetto non interferisce con le aree di interdizione così come individuate dall'art. 6, comma 2, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; ovvero lo stesso è ad una distanza di

almeno 12 miglia aree marine o costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale;

- sono state comunque prese in considerazione le seguenti aree SIC e ZPS presenti nell'area vasta, in particolare poste ad una distanza dall'area dell'intervento tra 13,6 e 36,2 miglia marine: SIC ITA9150002 "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca"; SIC ITA9150034 "Posidonieto Capo San Gregorio – Punta Ristola"; SIC ITA9150009 "Litorale di Ugento"; SIC/ZPS ITA9150015 "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea"; SIC IT9150011 "Alimini"; SIC IT9150008 "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro". Relativamente a tali aree aree SIC e ZPS è stato predisposto lo Studio per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere, ha valutato che dall'analisi delle matrici ambientali elaborate per ciascun habitat sensibile presente nei siti Rete Natura 2000, "si può evincere che gli impatti sono estremamente bassi e del tutto reversibili";

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. dell'art. 24 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché da soggetti pubblici e che tali osservazioni, riportate nel citato parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2076 del 13.05.2016 sono state considerate, unitamente alle controdeduzioni effettuate dal proponente in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente una 3D, nell'area del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 90 F.R-GM", è ricompreso tra le categorie di interventi di cui all'allegato II punto 7) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che:

- il progetto, consiste nella registrazione di circa 152 km di linee sismiche 2D utilizzando la tecnica dell'air-gun e una eventuale successiva campagna d'indagine 3D con la medesima tecnica;
- il permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 90 F.R-GM" è localizzato nel Mar Ionio settentrionale, all'interno dell'area marina "F", al largo delle coste pugliesi di fronte alla punta meridionale della penisola salentina;

- il permesso ricopre una superficie di 749,1 km²; il punto più vicino alla costa è l'angolo nord-occidentale il quale dista 26 miglia nautiche da Capo Santa Maria di Leuca;
- le attività previste nell'area del permesso di ricerca "d 90 F.R.-GM" rientrano all'interno di un programma di indagine a più ampia scala, che comprende altre cinque aree per le quali la Global MED ha presentato istanza di permesso di ricerca. Nel complesso, le sei istanze sono divise in due macro aree: una al largo delle coste calabresi e l'altra a sud delle coste pugliesi, quest'ultima macro area comprende oltre che il permesso di cui trattasi "d90 FR-GM", anche il "d89 FR-GM" ed il "d91 FR-GM" ad esso contigui;
- il motivo per cui non sono state presentate due sole istanze per le due macro aree deriva dal limite dimensionale dei titoli minerari, imposto per legge. Infatti, la Legge del 9 gennaio 1991, n. 9, prevede che l'area del permesso di ricerca di idrocarburi debba essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati (Titolo II, art. 6, comma 2). Per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa, Global MED ha suddiviso le macro aree in 6 diverse istanze, inferiori a 750 chilometri quadrati;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere, ha adeguatamente valutato gli impatti cumulativi derivanti dalle attività da svolgere nell'area del permesso di ricerca "d90 FR-GM" con quelle previste nelle contigue o limitrofe aree di permesso di ricerca, prevedendo a tal proposito specifiche prescrizioni.

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 2076 del 13.05.2016, costituito da n. 56 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo prot. 939 del 26.05.2016, costituito da n. 7 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 20.06.2016, acquisita al protocollo 19334/DVA del 22.07.2016, con cui vengono fornite alcune precisazioni in merito all'individuazione degli Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni dallo stesso impartite;

ACQUISITO il parere sfavorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia con Delibera n. 213 del 20.02.2015, costituito da n. 35 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Commissione VIA e VAS nel proprio parere n. 2074 del 13.05.2015 dichiara di aver valutato la compatibilità ambientale delle attività previste nell'area del permesso di ricerca "d90 FR-GM" con riferimento alla sola indagine sismica 2D, mentre *"rinvia a nuova eventuale valutazione di impatto ambientale qualunque ulteriore attività, l'eventuale approfondimento delle linee sismiche mediante indagine 3D o la realizzazione di un pozzo esplorativo"*;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base di detta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale, è fatta comunque salva l'acquisizione, in fase di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo e della Regione;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento;

D E C R E T A

la compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 2D nell'area dell'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 90 F.R-GM" ubicato nel Mar Ionio Settentrionale di fronte alla



punta meridionale della penisola salentina, presentato dalla Società Global MED LLC con sede legale in 6901 South Pierce Street, Suite 390, Littleton, Colorado 80128, USA, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

L'eventuale approfondimento dell'indagine con la registrazione di linee sismiche 3D dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura di VIA.

Art. 1 Quadro Prescrittivo

Sez. A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca idrocarburi:

- A.1) Tutte le fasi di monitoraggio *ante, corso e post-operam* dovranno servirsi di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (*Marine Mammal Observer - MMO*) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*). In particolare per i relativi team leader, per i quali deve essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze, si richiede un'esperienza pluriennale nel campo nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine;
- A.2) per quanto concerne il PAM (*Passive Acoustic Monitoring*), al fine di consentire al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza, dovrà essere presentata una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento;
- A.3) presentare un progetto di monitoraggio acustico *ante operam* secondo le seguenti finalità, modalità, tempistica di presentazione e gestione dati:

1. Finalità

Il progetto di monitoraggio ambientale *ante operam* dovrà essere finalizzato a:

- a) modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di *array* "meno impattante" (utilizzare la minima potenza necessaria) e con i parametri operativi della strumentazione impiegata per il successivo rilievo sismico;
- b) definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area della crociera sismica mediante l'individuazione del valore soglia del rumore



oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sono-boe e con l'esecuzione di *survey* visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o *array*) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;

- c) determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini, compilazione report dei monitoraggi visivi ed acustici riferiti ai 60 gg. di osservazione;

2. Modalità

- a) il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica;
- b) il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- c) le sonoboe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10 Hz-1kHz per i misticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad esempio con 5 min di registrazione ogni 15 min). Per le specie "*deep divers*" come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclino;
- d) il progetto di monitoraggio *ante operam* dovrà contenere il progetto di posizionamento sito specifico delle sono-boe ed un dettagliato programma di indagine che racchiuda quanto segue:

- arrivo della nave oceanografica nell'area di indagine e messa in acqua della strumentazione di energizzazione (*airgun*) e di misurazione (*streamer* con idrofoni) della nave;

- arrivo della imbarcazione di supporto con la strumentazione di misura nell'area di indagine;
- posizionamento della nave sulle aree di test individuale
 - Test "a" profondità fondo marino: 150 m; sedimento: fanghi terrigeni costieri;
 - Test "b" profondità fondo marino: 500 m.; sedimento: fanghi batiali.

Su ogni area di test verranno attivati gli *airgun* con gli stessi parametri operativi della intera campagna di prospezione;

- posizionamento della imbarcazione di supporto a circa 5 km a prua della nave sismica, e discesa idrofono alle profondità fissate (indicativamente a -50m e a -100m/150m a seconda della profondità del fondale);
- il rumore verrà campionato con frequenza di 0.25 ms dagli idrofoni lungo uno degli *streamer* centrali, e con campionatore ad alta frequenza ubicato sulla imbarcazione di supporto;
- a bordo della nave i dati registrati verranno immediatamente elaborati per ottenere una curva di decadimento della pressione acustica generata dall'*array* di *airgun* estesa fino circa 8 km dalla sorgente a 10 m di profondità (lunghezza dello *streamer*);
- la strumentazione sull'imbarcazione di supporto registrerà i livelli acustici alle varie profondità misurando la distanza dalla sorgente acustica con strumentazione radar, e producendo quindi delle curve con la variazione dei livelli acustici alle varie profondità;
- la curva di decadimento lungo lo *streamer* e le curve elaborate dagli idrofoni alle varie profondità verranno impiegate per calibrare il modello di propagazione;
- con il modello calibrato verrà individuata la distanza massima nella colonna d'acqua alla quale il livello di pressione acustica è pari alla soglia individuata, nella fattispecie 160dB re 1 μ Pa. Tale distanza definirà il raggio della zona di esclusione;
- per ogni area di test verrà definito un raggio di esclusione (R_A , R_B). Per batimetrie inferiori a 500 m il raggio della zona di esclusione sarà pari a R_A , mentre per batimetrie superiori sarà pari a R_B .

3. Tempistica

- a) il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *Survey*;

4. Gestione dati

- a) al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica;
- b) i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA;
- c) le modalità di organizzazione dei dati saranno preventivamente concordate con ISPRA e copia di detto accordo dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

A.4) dovrà essere presentato il nuovo tracciato delle linee sismiche che:


- a) tenga conto, con la presentazione di un'apposita relazione, degli esiti del monitoraggio *ante operam*, dimostrativa ed illustrativa della definizione della zona di esclusione di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;
- c) escluda operazioni di prospezione esterne all'area del permesso di prospezione di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette;
- e) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- f) escluda operazioni di ricerca in aree dove da dati di letteratura scientifica è accertata la presenza di biocenosi dei coralli profondi;
- g) escluda attività di prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree nursery", laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- h) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto, aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine;

- A.5) con riferimento al tracciato definitivo delle linee sismiche ed in accordo con ISPRA, predisporre un dettagliato “cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni” che rispetti quanto segue:
- a) il cronoprogramma dovrà essere articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna;
 - b) il cronoprogramma dovrà contenere:
 - indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere;
 - indicazioni sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale – di massima nel periodo fine autunno/inverno;
 - c) nell'ambito del citato cronoprogramma il proponente potrà eseguire in continuo lo sviluppo delle linee sismiche che attraversano le due aree confinanti dei permessi di ricerca denominati “d89” e “d90” a condizione che la campagna unitaria del survey sismico con uso degli air gun non subisca interruzioni spazio – temporali. In questo caso l'interruzione spazio – temporale dell'energizzazione con gli air gun determinerà la sospensione della campagna unitaria e dovranno trascorrere 12 mesi tra la conclusione dell'indagine sismica di un permesso di ricerca e l'inizio dell'attività di prospezione nel permesso confinante;
 - d) lo stesso proponente non potrà altresì eseguire attività di prospezione nello stesso tempo all'interno dei due blocchi rispettivamente denominati “d89” e “d90” (primo blocco a sud delle coste pugliesi) e “d85”, “d86” e “d87” (secondo blocco di fronte alle coste calabresi), di cui è titolare delle relative istanze di permesso di ricerca;
 - e) il crono programma dovrà essere trasmesso per conoscenza alle Capitanerie di porto interessate;

A.6)

- a) Sulla base dei risultati del monitoraggio bioacustico ante operam ed in corso d'opera e con riferimento al tracciato definitivo delle linee sismiche nonché in accordo con ISPRA, predisporre una dettagliata relazione sull'attuazione delle misure di mitigazione previste, che dimostri la conformità:
- alle *"Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche"*, sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle *"Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei"* (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
 - alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers – MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
- b) la relazione di cui al punto precedente dovrà riportare, tra l'altro:
- le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività adottate al fine di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo dotarsi di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
 - la produzione di rifiuti ed il loro smaltimento e conferimento in conformità alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;
- c) il Proponente dovrà pianificare con ISPRA almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate;

A.7) dovrà essere attuato il progetto di monitoraggio bioacustico in corso d'opera da sviluppare secondo le seguenti modalità e presentazione e gestione dati:



1. Modalità

- a) preventivamente all'avvio della prospezione dovrà essere eseguita la ripetizione del monitoraggio visivo ed acustico già eseguito ante-operam con le stesse modalità di cui alla prescrizione n. 1 e senza soluzione di continuità procedere successivamente alla prospezione;
- b) i risultati del monitoraggio con un adeguato report di confronto agli esiti del primo monitoraggio ante operam dovranno essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed ISPRA;
- c) il progetto di monitoraggio bioacustico e le procedure di mitigazione in corso d'opera dovranno essere eseguite per l'intero periodo della durata della crociera sismica;
- d) le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del survey;

2. Gestione dati

- a) durante le attività di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere prodotta una reportistica che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell'areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
- b) i dati risultanti dal monitoraggio e dalle misure di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA;
- c) le modalità di organizzazione dei dati saranno preventivamente concordate con ISPRA e copia di detto accordo sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente alla documentazione della presente prescrizione.

A.8) il Proponente deve comunicare preventivamente ai comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori;

A.9) fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, dovranno essere adottati comunque le seguenti procedure:

- a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di array "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
- b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, mantenere sempre tutte le attrezzature disattivate;

- c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli air-gun (soft start);
- d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
- e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
- f) configurare gli array in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
- g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame";
- a) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della Caretta caretta, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico;

A.10) Dovrà essere attuato il progetto di monitoraggio bioacustico post operam da sviluppare secondo le seguenti finalità, modalità, tempistica di presentazione e gestione dati:

1. Finalità

- a) Il progetto di monitoraggio post operam dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni di air-gun sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;

2. Modalità

- a) Il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica;
- b) Il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche ed conducendo survey visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche.

3. Tempistica

- a) Il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere presentato per la verifica di ottemperanza al termine del survey sismico.

4. Gestione dati

- a) Al termine delle attività di monitoraggio post-operam dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;
 - b) I dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA;
 - c) le modalità di organizzazione dei dati saranno preventivamente concordate con ISPRA e copia di detto accordo sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.11) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli air-gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air-gun, incluse la diminuzione dell'intensità (power-down), l'avvio graduale (soft-start) e la cessazione (shut-down) della sorgente acustica;
 - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
 - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di verificare l'effettiva adozione delle misure di mitigazioni descritte nelle precedenti prescrizioni;

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso in ottemperanza all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività.

Il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.


B) *Prescrizioni del per i Beni e le attività culturali e del turismo*

- B.1) se durante le indagini sismiche dovessero essere evidenziate sui fondali dalle strumentazioni di bordo eventuali presenze archeologiche o anche anomalie sospette, siano immediatamente sospese tutte le ricerche in atto e ne sia data immediata comunicazione alla ex Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (attuale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto), la quale, se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione;
- B.2) la suddetta prescrizione dovrà essere ottemperata dalla Società Global MED LLC in corso d'opera, dando preventiva comunicazione della data di inizio delle ricerche alla ex Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- B.3) relativamente alle opere previste nella "Seconda fase" – escluse in ogni caso dalla presente verifica di compatibilità ambientale, e quindi dal presente parere in quanto da sottoporsi a separata procedura di VIA – le medesime non potranno essere avviate senza la presentazione del relativo progetto (comprensivo delle prospezioni archeologiche indicate nel parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia) alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e alle Soprintendenze di settore competenti;

Art. 2
Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.*



Prescrizione: A.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – CORSO D'OPERA – POST OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività di ricerca

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività di ricerca (almeno 120 giorni prima dell'inizio del survey)

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ISPRA

Prescrizione: A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività di ricerca (a conclusione del monitoraggio ante operam)

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: Capitanerie di Porto competenti

Prescrizione: A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività di ricerca

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ISPRA e Capitanerie di Porto competenti

Prescrizione: A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA e POST OPERAM – Durante e al termine delle attività di ricerca

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Durante lo svolgimento delle attività di ricerca

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ISPRA

Prescrizione: A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività di ricerca

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: Comuni territorialmente interessati

Prescrizione: A.10)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA e POST OPERAM
– Al termine delle attività di ricerca

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ISPRA

Prescrizione: A.11)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM -- (entro 30 giorni dal termine delle attività di ricerca)

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ISPRA

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Prescrizione: B.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

Prescrizione: B.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività di ricerca

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

Prescrizione: B3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Prima della eventuale avvio della "Seconda fase"

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Global MED LLC, al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, all'ARPA Puglia, all'ISPRA, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, ai comuni di Gallipoli, Taviano, Racale, Alliste, Ugento, Salve, Morciano di Leuca, Patù, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Alessano, Corsano, Triggiano, Tricase, Andrano, Diso, Castro, Santa Cesarea Terme, Otranto, alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, alla Direzione Generale per la

Protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello Sviluppo economico.

Sarà cura delle Regioni Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Global MED LLC, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.


Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA. e VAS, del Ministero per dei Beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

